

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI	
	Provincia di Carbonia-Iglesias	
	CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	
	ANNO SCOLASTICO 2012/2013 – 2013/2014	
	L'anno 2013 il giorno del mese di Gennaio in Sant'Anna Arresi, nella	
	Casa Comunale, davanti a me D.ssa Adriana Zuddas, Segretario Comunale,	
	autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse	
	del Comune, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, sono	
	personalmente comparsi:	
	La sig.ra Porrello Rita Maria, nata a Sassari il 02/10/1973 e residente a	
	Sant'Anna Arresi in via Fontana, 3 C.F. PRRRMR73R42I452O la quale	
	interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e per interesse	
	del Comune di Sant'Anna Arresi , (Codice Fiscale n. 81001910926). ai sensi	
	dell'art.107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, nel prosieguo dell'atto	
	chiamato "Committente";	
	Il Sig. Pilia Sergio nato a Sant'Antioco il 15/12/1959 e residente a	
	Sant'Antioco in Via Gorizia n° 123 C.F.PLISRG59T15I294Q il quale dichiara	
	di intervenire nel presente atto non in proprio ma quale Rappresentante Legale	
	della Società Cooperativa Sociale La Locomotiva con sede a Sant'Antioco in	
	Via Asiago, 8 – P.I. 02530210927, nel prosieguo dell'atto chiamato	
	"Appaltatore".	
	Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare	
	all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.	
	I suddetti comparenti, della cui capacità giuridica ed identità personale io	
	- 1 -	

	Segretario sono certo, mi richiedono di far constare mediante il presente atto	
	pubblico quanto segue.	
	P R E M E S S O	
	Che con Determinazione Responsabile del Servizio n. 90 del 07/09/2012 è	
	stato affidato, a seguito di asta pubblica, il servizio mensa scolastica alunni	
	delle scuole materne, elementari e medie del Comune di Sant'Anna Arresi alla	
	Società Cooperativa Sociale La Locomotiva, per due anni scolastici 2012-2013	
	e 2013-2014 fino alla fine dell'anno scolastico per un importo unitario a pasto	
	di € 5,48 iva inclusa ed un importo complessivo presunto d'affidamento di €	
	231.825,00 iva inclusa;	
	Che è' stato adottato il formale impegno di spesa sui fondi della L.R. 25/93 e	
	della L.R.02/07 con determinazione n° 11 del 30.10.2012 in cui è prevista	
	altresì la compartecipazione dell'utenza;	
	La sopra citata impresa ha prestato la cauzione definitiva di € 11.591,25 pari	
	al 10% dell'importo netto di appalto con la riduzione in misura del 50% in	
	quanto trattasi di impresa in possesso delle certificazioni di qualità di cui agli	
	artt. 40,75 e 113 del D.Lgs 163/2006 tramite Polizza fideiussoria n°	
	M0999245707 presso la Fondaria SAI Agenzia 721 di Carbonia a garanzia	
	dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e del	
	risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle	
	obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.	
	Ha provveduto al versamento di € 632,63 calcolato sull'importo complessivo	
	d'appalto, sul conto corrente intestato alla tesoreria del Comune di Sant'Anna	
	Arresi quali diritti di segreteria e di rogito, al deposito della somma di €	
	168,00 in contanti per la registrazione del contratto presso l'ufficio competente	
	- 2 -	

	ed € 30,99 quali diritti di accesso.	
	E' intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la	
	reciproca volontà di obbligarsi.	
	TUTTO CIO' PREMESSO ED ASSUNTO COME PARTE	
	INTEGRANTE E SOSTANZIALE SEPPUR NON MATERIALMENTE	
	ALLEGATA, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	ART. 1 (Oggetto dell'appalto)	
	Il Committente, in seguito ad espletamento di una formale gara mediante asta	
	pubblica, concede all'Appaltatore che accetta senza riserva alcuna, il servizio	
	di mensa scolastica per gli studenti della Scuola Materna e Primaria interessati	
	al tempo pieno (per cinque giorni alla settimana), e per gli studenti della	
	Scuola Secondaria di Primo Grado e una prima classe della Primaria interessati	
	al tempo prolungato (per due volte alla settimana).	
	Il servizio verrà svolto ai sensi di quanto disposto nel bando di gara, nel	
	capitolato speciale descrittivo e prestazionale, firmati per accettazione e nelle	
	soluzioni tecniche offerte dalla Ditta in sede di gara.	
	ART. 2 (Durata dell'appalto)	
	Il servizio ha durata biennale (2012/2013 e 2013/2014) con avvio nel mese di	
	novembre e chiusura nel mese di maggio.	
	- ART. 3 (Corrispettivo)	
	Il corrispettivo contrattuale, è fissato nei seguenti costi unitari a pasto iva	
	inclusa: € 5,48 .	
	Il Committente provvederà al pagamento del servizio, previa verifica della	
	regolarità del servizio stesso e a seguito di presentazione di fatture, in rate	
	- 3 -	

	posticipate mensili.	
	- ART. 4 (Tracciabilità)	
	L'Appaltatore è tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge	
	n° 136/2010 per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi	
	all'appalto, nessuno escluso e in particolare è tenuto a comunicare	
	all'Amministrazione i dati relativi al conto corrente dedicato. Qualora	
	l'Appaltatore non assolva agli obblighi e quindi le transazioni vengano eseguite	
	senza avvalersi del bonifico bancario o postale, il presente contratto si considera	
	risolto di diritto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3 della Legge	
	136/2010 e ss.mm.ii.	
	- ART. 5 (Obblighi dell'appaltatore)	
	L'affidamento si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed	
	incondizionata delle norme ed in conformità a quanto disposto nel progetto	
	presentato in sede di gara e nel Capitolato speciale d'appalto e che, sottoscritto	
	per integrale conoscenza e accettazione, si intende facente parte integrante del	
	presente contratto anche se materialmente non allegato.	
	E' obbligo della ditta garantire che la preparazione e la cottura delle pietanze	
	avvenga nel locale messo a disposizione presso la Scuola Materna e che la ditta	
	stessa dovrà adibire a cucina.	
	ART. 6 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)	
	La ditta si obbliga ad assumere e regolarizzare la posizione del personale in	
	possesso dei requisiti stabiliti nel Capitolato.	
	L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e	
	normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il	
	- 4 -	

	personale dipendente della ditta esercente il servizio oggetto dell'appalto.	
	Deve trasmettere all'Amministrazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del	
	presente atto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,	
	assicurativi ed antinfortunistici del personale impiegato. L'Appaltatore ha,	
	inoltre, l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione copia dell'avvenuto	
	versamento mensile dei contributi assicurativi e previdenziali.	
	In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei suddetti capoversi,	
	accertata dal Comune o segnalata dall'ispettorato del lavoro, si procederà ad	
	una ritenuta del 20% dei pagamenti in acconto, se il servizio è in corso, ovvero	
	alla sospensione del saldo se il servizio è ultimato.	
	Le somme così accantonate saranno destinate a garanzia di tali adempimenti.	
	Qualora le somme accantonate non fossero sufficienti si rivarrà sulla cauzione.	
	L'Appaltatore, per le sospensioni e detrazioni in questione, non potrà opporre	
	eccezione alcuna, né pretendere il risarcimento dei danni. Il pagamento sarà	
	effettuato solamente ad accertamento dell'integrale adempimento.	
	ART. 7 (Divieto di cessione del contratto)	
	Il presente contratto non è cedibile né è pignorabile, pena la risoluzione del	
	contratto e l'incameramento della cauzione.	
	ART. 8 (Subappalto)	
	E' fatto divieto assoluto di subappaltare, anche in parte, il servizio, pena la	
	risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.	
	Se, malgrado il divieto, la Ditta dovesse attuare il servizio in subappalto, ferma	
	restando la sanzione di cui al 1° comma, la medesima impresa sarà ritenuta	
	responsabile degli obblighi di cui ai precedenti articoli nei confronti del	
	personale impiegato nel servizio.	
	- 5 -	

	ART. 9 (Costituzione in mora)	
	I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto operano di pieno	
	diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’Affidatario.	
	ART. 10 (Controversie)	
	La definizione delle controversie che insorgessero fra il Comune e l’Affidatario	
	saranno trattate secondo le procedure di cui agli articoli da 239 a 246 del D.	
	Lgs.163/06 (Codice degli Appalti) in quanto di volta in volta applicabili.	
	Per le controversie che dovessero sorgere in relazione all’affidamento e che	
	non dovessero essere risolte in via amministrativa le parti convengono che il	
	foro competente sia quello di Cagliari.	
	Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può	
	comunque sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal	
	Committente	
	ART. 11 (Domicilio dell’Appaltatore)	
	Per tutti gli effetti del presente contratto l’Affidatario elegge domicilio nel	
	Comune di Sant’Anna Arresi, piazza Aldo Moro 1.	
	ART. 12 (Spese contrattuali)	
	Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna	
	eccettuata o esclusa, sarà a carico della Ditta, senza diritto a rivalsa. La stessa	
	assume a suo pieno carico tutte le imposte e tasse relative ai lavori di che	
	trattasi.	
	ART. 13 (Registrazione)	
	Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto, di valore	
	pari a € 231.825,00 è soggetto al pagamento dell’IVA per cui si richiede la	
	registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 26.10.72 N° 634.	
	- 6 -	

